

ANDATOIE E PASSERELLE

(Tav. n. 3)

(Articolo 130 D.Lgs 81/08)

Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.


Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

Andatoia: rampa inclinata che, in una costruzione civile, collega i diversi palchi o tavolati di un ponte di fabbrica: è disposta esternamente al ponte, di solito con inclinazione di circa 0,40 m. per metro di lunghezza in pianta. A evitare che gli uomini possano scivolare, sulle andatoie vengono chiodati grossi listelli, a intervalli regolari, a guisa di gradini.

Passerella: piccolo ponte fisso o mobile di legno o acciaio, destinato al passaggio di pedoni o di veicoli leggeri.

(Tav. n. 3)

ANDATOIE E PASSERELLE



SE LE PASSERELLE SONO DESTINATE AL SOLO PASSAGGIO DI PERSONE LA LARGHEZZA MINIMA DEVE ESSERE DI METRI 0,60.

SE DESTINATE AL TRASPORTO DI MATERIALI LA LARGHEZZA MINIMA DEVE ESSERE DI METRI 1,20.

LE PASSERELLE O ANDATOIE DEVONO ESSERE MUNITE VERSO IL VUOTO DI NORMALI PARAPETTI E TAVOLE FERMAPIEDE MESSE DI COSTA ED ADERENTI AL TAVOLATO ED AVERE UN'INCLINAZIONE INFERIORE AL 50%.

